

ALLEGATO "B" AL N. 67.958/11.534 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA SEZIONE DI BIELLA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

Art. 1 - Esiste con sede in Biella, Via Pietro Micca 13, un'associazione riconosciuta denominata "Club Alpino Italiano - Sezione Biella" e sigla "C.A.I. - Sezione di Biella", fondata nel 10-10-1872 con decorrenza dal 11-1873 ricostituita per atto pubblico il 24-12-1982.

La sezione è soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica (DGR n. 20-28282 del 04.10.1999) iscritta al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Biella al n. 195 del Registro d'ordine, alla pag. 5 Parte I, alla pag. 195 Parte II.

Essa ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 2 - L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.)

L'associazione costituisce struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti ed uniforma il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.

I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Titolo II - SCOPI.

Art. 3 - L'associazione ha come obiettivo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la difesa del loro ambiente naturale, in particolare di quello biellese.

Nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei delegati del C.A.I. essa ha per scopo di provvedere:

- a) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- b) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- c) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- d) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- e) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- f) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la delegazione del C.N.S.A.S.



Art. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 - I soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilisce lo statuto del C.A.I.

Art. 6 - Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio direttivo della sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo - controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione - e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione, presentando domanda di iscrizione.

Se minore di età, la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo della sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e lo statuto dell'associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale;
- e) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Coloro che provengono da altra sezione sono esenti dalla quota di ammissione.

I contributi di cui sopra devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data può essere addebitata al socio la spesa per l'esazione. Il socio non in regola coi versamenti è considerato moroso e non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi dell'associazione.

L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione.

La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 8 - I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Essi possono usufruire in particolare della biblioteca, delle carte e degli attrezzi appartenenti all'associazione, secondo le norme appositamente emanate dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto alle pubblicazioni dell'associazione destinate



gratuitamente ai soci.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

Art. 10 - L'associazione a socio annuale si intende tacitamente rinnovata di anno in anno mancando le dimissioni scritte. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Parimenti il socio può passare ad altra sezione.

La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Il socio che cambia recapito è tenuto a darne comunicazione scritta alla segreteria dell'associazione.

Chi chiede l'iscrizione a socio familiare deve indicare il nominativo del socio ordinario della stessa sezione con il quale convive ed il relativo grado di parentela.

L'efficacia dell'iscrizione decorre dal giorno successivo a quello di spedizione o consegna alla segreteria generale del C.A.I. del nominativo, comprovato mediante documento avente data certa. Tale spedizione è fatta dalla segreteria della sezione.


Chi ha cessato di far parte del sodalizio per morosità non può rientrare nell'associazione conservando l'anzianità di iscrizione se non previo pagamento delle quote arretrate.

I soci vitalizi registrati al 4.10.81 rimangono iscritti al sodalizio con i diritti e gli obblighi dei soci ordinari. Si considera che non facciano più parte del sodalizio i soci vitalizi che risultino irreperibili da oltre un quinquennio.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Proviviri del Club Alpino Italiano.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.



Art. 12 - Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- due vicepresidenti;
- il tesoriere,
- il segretario;
- il collegio dei revisori dei conti;
- i delegati alle Assemblee dei Delegati.

Art. 13 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve aver anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

Capo I - ASSEMBLEA.

Art. 14 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti ed i dissenzianti.

L'Assemblea può essere sia ordinaria sia straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il presidente della sezione, i consiglieri, i revisori dei conti ed i delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, la relazione del presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la minima fissata dall'assemblea dei delegati;
- delibera su altri oggetti attinenti alla gestione ordinaria dell'associazione.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 45;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione stabilendone



la modalità e nominando uno o più liquidatori;

- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione straordinaria dell'associazione, che non siano di competenza dell'assemblea ordinaria.

All'ordine del giorno delle assemblee possono essere inserite questioni sottoposte dal consiglio direttivo, o sollevate da almeno cinquanta soci maggiorenni.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo di norma due volte all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali ed entro l'ultimo trimestre, per la relazione tecnica dell'attività svolta e per le altre comunicazioni del Presidente. La data di queste assemblee viene fissata e resa nota mediante avviso nella sede sociale almeno 60 giorni prima e spedito a tutti i soci ordinari non meno di 15 giorni prima della data stabilita. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Quando siano all'ordine del giorno le nomine a cariche sezionali, l'avviso deve precisare il nome dei soci uscenti e di quelli che vi restano.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo:

- quando lo stesso ne ravvisa la necessità;
- su richiesta scritta e motivata dei revisori dei conti;
- su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci maggiorenni.

La convocazione dell'assemblea straordinaria avviene mediante avviso esposto nella sede sociale non meno di 15 giorni prima della data stabilita e contestualmente spedito a tutti i soci ordinari; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni presenti in assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso voto per corrispondenza, né quello per delega.


L'elettore ha diritto di esprimere la propria volontà per acclamazione, salvo quanto di seguito indicato per la designazione e l'elezione alle cariche sociali.

Per la validità delle assemblee (sia ordinaria, sia straordinaria) è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che può tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - le assemblee sono validamente costituite, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - Le assemblee nominano un presidente, un segretario, e, se necessario, tre scrutatori. La presenza del segretario non è necessaria quando è presente il notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea di dirigere la stessa.

Il segretario deve redigere il verbale, che deve essere



firmato dall'estensore e dal presidente dell'assemblea stessa. Tale compito spetta al notaio quando presente.

All'assemblea sono portati in discussione solamente gli argomenti compresi nell'ordine del giorno.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti con diritto al voto;

- la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto;

- il presidente dell'associazione risulta eletto solamente se raggiunge il 50% più uno dei voti regolarmente espressi; per raggiungere tale maggioranza possono aver luogo fino a 3 votazioni nel corso della stessa assemblea; qualora non si giunga ad una votazione valida in questo senso, il presidente uscente rimane in carica fino alla successiva riunione del consiglio direttivo, che deve essere convocata entro un mese; nel corso di questa vengono eletti i vice-presidenti che ne prendono le veci come specificato nel successivo art. 26. Il consiglio direttivo dovrà altresì convocare un'assemblea ordinaria nei tempi previsti dal presente Statuto per l'elezione del Presidente.

Per le altre cariche sociali, a parità di suffragi, l'attribuzione della carica spetta a quello dei soci con maggiore anzianità assoluta di appartenenza al C.A.I., indipendentemente dalla sezione o dalle sezioni precedenti di iscrizione.

A parità di anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.

Il voto per la designazione e per l'elezione alla carica sociale è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione e quella per delega.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione nella sede sezionale per almeno quindici giorni o pubblicazione sulla rivista sezionale semestrale spedita ai soci.

Art. 19 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le



modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex consiglio centrale) del C.A.I., a norma dello Statuto del C.A.I. (v. art I.5 Statuto CAI Centrale).

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione; esso si compone di 15 membri, eletti dall'assemblea tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti 2 (due) vicepresidenti, un tesoriere ed un segretario.

I vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere durano in carica un anno e sono rieleggibili; sono nominati di regola nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'assemblea dei soci in cui è stato rinnovato il consiglio stesso.

Art. 21 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare esso:


stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;

- convoca l'assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo ed approva la relazione del presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci; a tale scopo può delegare il presidente;
- accerta la morosità dei soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni, gruppi, commissioni e scuole.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di 8 persone tra presidente e consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei consiglieri presenti, a parità di voti prevale quello del presidente.

Gli argomenti che comportano decisioni da prendere mediante votazione devono essere compresi nell'ordine del giorno. L'ordine del giorno deve essere mandato per iscritto ai consiglieri ed ai reggenti delle sottosezioni almeno 8 giorni



prima.

Il Consiglio Direttivo od il presidente hanno facoltà di invitare soggetti esterni alle proprie riunioni.

Di ogni riunione è redatto regolare verbale, che viene approvato nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente.

I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa autorizzazione del Presidente, al quale potrà essere richiesto il rilascio di copia.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Art. 23 - Ai consiglieri che, per qualsiasi causa, vengano a mancare nel corso del loro triennio, subentrano nell'ordine i primi non eletti (nell'assemblea in cui erano stati eletti i consiglieri da sostituire), purché abbiano ottenuto almeno uno o più voti. Questi acquistano l'anzianità di consigliere dei sostituiti.

Quando ciò non fosse possibile, i consiglieri non vengono sostituiti; qualora però il consiglio venga a ridursi di oltre 5 dei suoi componenti, si deve convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti entro sessanta giorni. In caso di dimissioni dell'intero consiglio, sono i revisori dei conti che devono convocare l'assemblea nel termine di trenta giorni. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del consiglio, è considerato dimissionario.

Capo III - PRESIDENTE

Art. 24 - Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ed ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, e la firma sociale. Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 25 - Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile - consecutivamente - per una sola volta. Per ulteriori rielezioni deve intercorrere almeno un anno.

Art. 26 - Nel caso di impossibilità per il presidente di esercitare le sue funzioni (decesso, dimissioni, impedimento grave), la sua funzione con tutti i poteri connessi è assunta da un vicepresidente, con precedenza per quello con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.

Nel caso di impossibilità di entrambi i vice-presidenti di sostituire il presidente, il consiglio affida l'incarico ad uno dei consiglieri. Se l'impossibilità del presidente è

definitiva il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio un'assemblea per l'elezione del successore entro 60 giorni.

Art. 27 - Il presidente può avvalersi di un comitato di presidenza, composto da lui stesso, dai vice-presidenti, dal segretario e dal tesoriere, per deliberare sui problemi urgenti di ordinaria amministrazione. Le decisioni prese dal comitato di presidenza devono essere sottoposte per la ratifica al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

Capo IV - SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 28 - Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, collabora col presidente nel dare attuazione alle deliberazioni dello stesso; sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Art. 29 - Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione, e ne tiene la contabilità; prepara i bilanci e determina la consistenza patrimoniale; tiene i libri di amministrazione; effettua i pagamenti e le riscossioni.

Capo V - REVISORI DEI CONTI

Art. 30 - I revisori dei conti, in numero di tre, sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si rinnovano nel modo seguente: nei primi due anni ne scade uno ogni anno per estrazione a sorte; nell'ultimo anno scade il rimanente.

Essi compongono un collegio di revisori dei conti, che elegge nel suo seno un presidente.

Ogni anno l'assemblea deve eleggere anche un revisore supplente, a disposizione per sostituire l'eventuale revisore in carica che venisse a mancare per qualsiasi motivo.


Art. 31 - Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il consiglio direttivo.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del consiglio direttivo, senza voto deliberativo; ma possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Nel caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative, hanno la facoltà di chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Essi esaminano il bilancio consuntivo e tutti i documenti che lo riguardano almeno dieci giorni prima che si riunisca l'assemblea dei soci indetta per la sua approvazione, e riferiscono con rapporto scritto al Consiglio Direttivo



almeno cinque giorni prima della assemblea stessa.

Capo VI - DELEGATI ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI.

Art. 32 - I delegati sono i rappresentanti della sezione chiamati a far parte dell'Assemblea dei Delegati (AD) e del raggruppamento regionale (ARD) del C.A.I. Il loro numero ed attribuzioni sono regolati dallo statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Vengono eletti dall'assemblea ordinaria, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Titolo V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 34 - I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati in conti correnti bancari e postali intestati all'associazione stessa, presso primari istituti di credito.

I mandati di pagamento possono essere firmati dal presidente, dal tesoriere o da chi incaricato dal consiglio direttivo.

Art. 35 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio che va presentato all'assemblea per l'approvazione.

Art. 36 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, l'intero patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art. VI.I.9 comma 3 del Regolamento Generale.

È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VI SOTTOSEZIONI, GRUPPI, COMMISSIONI, SCUOLE.

Art. 37 - L'associazione può costituire:

- nel territorio di sua competenza una o più sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni, come prescritto dal Regolamento Generale del C.A.I.;

- nel proprio seno:

- gruppi organizzati di soci, che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'associazione o comunque un'attività compatibile con i fini dell'associazione stessa;

- apposite commissioni allo scopo di provvedere alle diverse attività dell'associazione con adeguato supporto tecnico;

- scuole per l'insegnamento teorico e pratico dell'alpinismo, sci-alpinismo, speleologia ed altre attività comprese negli scopi del C.A.I.

Il Consiglio Direttivo può anche attribuire determinati incarichi a singole persone.

Le sottosezioni, i gruppi, le commissioni e le scuole non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia gestionale; il loro bilancio è parte del bilancio annuale

dell'associazione. Alla scadenza della propria attività annuale ogni organismo di cui sopra è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo della associazione una relazione sull'attività svolta, un bilancio consuntivo ed un preventivo per l'anno successivo.

Le sottosezioni, i gruppi, le commissioni e le scuole sono costituite per deliberazione del Consiglio Direttivo della sezione, che deve anche ratificarne i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sciogliere le sottosezioni, i gruppi, le commissioni e le scuole o di revocarne i responsabili a norma delle disposizioni dei rispettivi regolamenti.

Capo I SOTTOSEZIONI

Art. 38 - La deliberazione della costituzione della sottosezione deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale (CDR) competente del C.A.I., come prescritto dal Regolamento Generale del C.A.I.

La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

La sottosezione deve redigere un regolamento che non può essere in contrasto con quello della sezione, e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Nel regolamento devono essere previsti almeno i seguenti organi: l'assemblea sottosezionale, il Consiglio Direttivo ed il reggente. Fra i consiglieri deve essere nominato un segretario ed un tesoriere.



Reggente e consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il reggente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della sezione con poteri consultivi.

La associazione lascia alla sottosezione una parte dei residui (dedotta la parte spettante alla sede centrale) delle quote dei suoi soci, da fissare di anno in anno dal Consiglio Direttivo della sezione.

Nel caso di inattività od irregolare funzionamento della sottosezione il Consiglio Direttivo della sezione provvede alla sostituzione del reggente e dei consiglieri con un commissario straordinario. Nei casi più gravi provvede allo scioglimento della sottosezione. In questo caso è ammesso ricorso all'assemblea della sezione da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo della sottosezione, entro 30 giorni dalla deliberazione di scioglimento; se l'assemblea sezionale conferma lo scioglimento, è ammesso il ricorso, in seconda istanza, entro 30 giorni da tale ultima deliberazione, al comitato di coordinamento competente, che deciderà inappellabilmente entro 90 giorni.

Il reggente destituito dal suo incarico per qualsiasi ragione



o in caso di scioglimento della sottosezione, rende conto al Consiglio Direttivo della sezione dell'esercizio ultimo, consegnando la cassa e i beni.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione

Capo II GRUPPI.

Art. 39 - I gruppi devono predisporre un regolamento che preveda almeno un responsabile, un segretario ed un tesoriere. Ogni gruppo ha diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo, che può partecipare alle riunioni dello stesso se richiesto, con poteri consultivi.

In particolare il gruppo escursionistico presiede alla attività alpinistica collettiva dei soci dell'associazione, preordinandone annualmente un programma indicativo.

Capo III COMMISSIONI.

Art. 40 - Ogni commissione deve dotarsi di un regolamento che preveda almeno un responsabile di commissione, nominato dal Consiglio Direttivo e scelto anche tra i soci non facenti parte del consiglio stesso. Qualora una commissione abbia un responsabile che non faccia parte del consiglio direttivo, il medesimo può partecipare, se richiesto, alle riunioni dello stesso, ma solo con poteri consultivi.

Ogni incarico ha durata annuale e può essere rinnovato.

Fanno parte della commissione soci della associazione (in numero da stabilire in base ai propri regolamenti), i cui nomi sono proposti dai singoli responsabili di commissione al consiglio direttivo.

L'attività delle commissioni deve uniformarsi alle direttive e/o regolamenti degli organi tecnici centrali corrispondenti, quando esistenti. In particolare:

- la commissione rifugi si occupa dei progetti di costruzione dei nuovi rifugi, della manutenzione e del funzionamento di quelli esistenti; ne fanno parte: gli ispettori dei singoli rifugi, e soci con competenze tecniche;

- la commissione scientifico-culturale si occupa della organizzazione e dello svolgimento di manifestazioni a carattere educativo e culturale, cura le pubblicazioni dell'associazione;

- la commissione di alpinismo giovanile si occupa della organizzazione dell'attività in montagna dei soci giovani e della divulgazione di tale attività presso le scuole del biellese;

- la commissione biblioteca si occupa dell'acquisto di materiale per la biblioteca, della conservazione, custodia e



distribuzione ai soci dei libri della stessa.

Tutte le attività delle commissioni devono essere approvate dal consiglio direttivo.

Capo IV SCUOLE

Art. 41 - Ogni scuola deve dotarsi di un regolamento che preveda almeno un direttore, nominato dal corpo istruttori della stessa e ratificato dal consiglio direttivo.

Ogni scuola ha diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo, che può partecipare, se richiesto, alle riunioni dello stesso con poteri consultivi.

Le scuole devono uniformarsi nel loro insegnamento alle direttive degli organi tecnici centrali corrispondenti.

Titolo VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Art. 42 - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esprimere il tentativo sono:

- il consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- il comitato di coordinamento del convegno regionale, per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 43 - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente Statuto, o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento Generale del C.A.I.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 44 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 45 - L'adeguamento del presente statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale entro un anno con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci nella prima seduta utile.

Art. 46 - Qualora sia ritenuto necessario, il Consiglio Direttivo può provvedere all'adozione di un regolamento interno, conforme a quanto indicato nel presente Statuto.

Tale Regolamento sarà proposto dal Consiglio Direttivo che ne definirà anche le successive modifiche, portandole all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Firmato: ACQUADRO WILMER - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

